

2402

R.G.  
2402/13  
Cron  
Rep



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA  
SEZIONE III° CIVILE

in persona del Giudice dott.ssa Antonella Dell'Orfano ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. \_\_\_\_\_ del R.G. dell'anno \_\_\_\_\_, trattenuta in decisione nell'udienza del 22.10.2012 e vertente

**TRA**

elett.te dom.to in Roma, presso lo studio dell'Avv.to Claudio di Pietropaolo, che lo rappresenta e difende, assieme agli Avv.ti Franco Maria Grasselli e Rita Baggiani del Foro di Reggio Emilia, per procura estesa a margine della citazione

**-ATTORE-**

**E**

**BANCA** \_\_\_\_\_ S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., elett.te dom.ta in Roma, presso lo studio dell'Avv.to \_\_\_\_\_ che la rappresenta e difende giusta procura estesa in calce alla comparsa di risposta

**E**

\_\_\_\_\_, elett.te dom.ta in Roma, presso lo studio dell'Avv.to \_\_\_\_\_ che la rappresenta e difende assieme all'Avv.to \_\_\_\_\_ del Foro di \_\_\_\_\_ giusta procura estesa a margine della comparsa di risposta

**-CONVENUTI-**

**Conclusioni**

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.10.2012 venivano precisate le conclusioni come da verbale.

### Svolgimento del processo

Con atto di citazione, notificato in data 22.4.2010 e 23.4.2010 (alla convenuta ed al quale si rinvia per la ricostruzione in fatto della vicenda, l'attore, anche quale erede di \_\_\_\_\_, chiedeva accogliersi, nei confronti della Banca \_\_\_\_\_ S.p.A. (di seguito anche semplicemente la Banca) e di \_\_\_\_\_ le seguenti conclusioni: "In via principale accertare e dichiarare quanto segue: la nullità o l'annullamento o l'inefficacia o comunque l'invalidità di tutti i negozi, contratti, operazioni indicate in atti per effetto della violazione delle norme di seguito specificate: - violazione della normativa speciale in materia di conflitto di interessi (art. 21, lett. c) TUF, 27 Delibera Consob 11522/1998 ); - violazione della normativa in materia di obblighi di forma contrattuale, di consegna di copia del contratto, di sottoscrizione e di data certa (artt. 23 TUF, 30 Del. Consob 11522/1998, 1326 c. c., 2702 c.c., 2704 c.c.); - indeterminazione dell'oggetto del contratto (artt. 1325 e 1346 c.c.); - violazione della normativa in materia di obblighi informativi (artt. 21, lett. a) e b), del TUF, nonché artt. 28 comma 1) lett. b, 60, 61, 62 e 32 Del. Consob 11522/1998); - violazione della normativa in materia di adeguatezza delle operazioni (artt. 21 TUF e 29 delibera Consob 11522/98); - violazione della normativa in materia di tutela dell'interesse dei clienti e dell'integrità dei mercati (art. 21, primo comma, lett. a TUF); - violazione dell'obbligo di vendere le obbligazioni solo ad investitori professionali (artt. 100 e 30 T.U.F., 27, 28, 29, Delibera Consob 11522/1998, 21 TUF, nonché art. 26 e 32 Del. Consob 1522/1998 in materia di c.d. best execution) - violazione reiterata di tutte norme imperative citate poste a tutela del pubblico risparmio, con riferimento anche all'art. 1418 c.c. e all'art. 47 Costituzione; la violazione dei principi di buona fede contrattuale, trasparenza, correttezza, diligenza (artt. 21 e 23, comma 6°, TUF, 1175 c.c., 1176 c.c., 1375 c.c., 1366 c.c., 1337, 1338, nonché art. 2 Costituzione); - a fronte dell'intervenuta vendita di obbligazioni emesse come descritto in narrativa e di tutte le condotte della banca (e del dipendente) descritte in narrativa, configurandosi le fattispecie del negozio in frode alla legge (art. 1344 c.c.) o comunque con causa illecita (art. 1343 c.c.) o comunque con motivo illecito (art. 1345 e art. 1346 c.c.), nonché la violazione dei più elementari principi di trasparenza correttezza, buona fede, diligenza e di specifici obblighi informativi come sopra specificati ; - per dolo contrattuale (art. 1439 c.c.) o per errore nel quale è stato indotto l'attore viziandone il consenso (art. 1427, 1428 e 1429 c.c.) ; per violazione dell'art. 2050 c.c. (attività pericolose); per collocamento "mascherato" o

"surrettizio" (artt. 94,95 e segg. T.U.F.); (art. 99 T.U.F. - Del. Consob 11971/99); (art.23 T.U.F. - 1418 e 1346 c.c.); vendita nella fase del "grey market" e omessa informativa (artt. 1325, comma 1° n. 3, 1346 e 1418 c.c. - 21 e 95 T.U.F. - Delibera Consob 11522/98 - Artt. 26,28,29 -Delibera consob 11971/99); mancata informativa circa riserva strumenti finanziari agli investitori professionali (Artt. 21 T.u.F. - 28 e 29 Del. Consob 11522/98 - 1175, 1176,1375,1366, 1337, 1338, 1418 c.c. art. 2 cost. artt. 1439,1427,1428 e 1429 c.c.); mancato rispetto della forma scritta relativa al conferimento del mandato per la gestione del patrimonio dell'investitore; in ogni caso per l'abusiva gestione del patrimonio dell'investitore (c.d. gestione surrettizia) E conseguentemente condannare la banca e il promotore in via diretta e/o solidale e/o concorrente a: - restituire all' attore ex art. 2033 C.C.. tutte le prestazioni dalle medesime effettuate in favore della banca, intendendosi per tali: tutto il capitale investito negli strumenti finanziari oggetto della presente controversia nella sua entità originaria, nonché tutte le somme comunque versate a qualsiasi titolo alla banca a fronte dei rapporti nulli, ivi comprese commissioni in genere, spese e quant'altro, senza eccezione alcuna; risarcire all'attore tutti i danni, sia di natura patrimoniale che non patrimoniale, contrattuale ed extracontrattuale, spettanti ai sensi dell'art. 1338 c.c., nonché degli artt. 2043 c.c., 482 e segg. c. p., 646 c.p., 640 c.p., 61 n. 11 c.p., 2059 c.c., 185 c.p., e di tutti gli ulteriori articoli di legge o di regolamento riportati nelle presenti conclusioni. Quanto precede precisando che l'entità del danno patrimoniale dovuto è da quantificare nell'interesse negativo e nelle spese sostenute per la conclusione del contratto (danno emergente). In altre parole la perdita subita. E' altresì da ricomprendere anche il danno derivante dal fatto di aver perduto l'occasione reale di concludere un altro contratto con lo stesso oggetto, che avrebbe potuto portare all'attore un vantaggio pari o maggiore di quello concluso (lucro cessante). In altre parole il mancato guadagno. Più precisamente: per quanto riguarda il danno emergente , nella perdita subita dall'attore rispetto al capitale originariamente investito; per quanto riguarda il lucro cessante, nel mancato guadagno che avrebbe potuto ottenere da un investimento in altri strumenti finanziari. Appare equo in proposito il riferimento al rendimento medio dei titoli di stato nel periodo di riferimento in ogni caso il risarcimento del danno patrimoniale non potrà essere inferiore alla somma, per quanto riguarda' di € 60.198,14, oltre interessi dall' 01.04.2008 al saldo, per quanto riguarda di € 73.477,03, oltre interessi e rivalutazione dall' 01.04.2008 al saldo.- Il danno di natura non patrimoniale dovrà essere determinato dal



giudice in via equitativa (cfr. art. 1226 C.C.). L'attore lo indica comunque, salva diversa valutazione del giudice ed in via prudenziale in euro 50.000.00 per ciascuno di essi. Il tutto ovviamente maggiorato degli interessi e della rivalutazione monetaria. In via subordinata, accertare e dichiarare la risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. di tutti i contratti di acquisto degli strumenti finanziari descritti in narrativa per effetto della violazione delle norme come sopra specificate per l'ipotesi della nullità ...; e/o il diritto dell'attore al risarcimento dei danni subiti a fronte dell'inadempimento predetto, e conseguentemente condannare la banca e il promotore in via diretta e/o solidale e/o concorrente in tutti i casi si accoglimento delle domande formulate in via subordinata a: risarcire all'attore il danno di natura patrimoniale. da determinarsi con riferimento ai principi stabiliti dal combinato disposto dell' art. 1218 c.c., dell'art. 1453 C.C., nonché degli artt. 1223 e seguenti c.c., sia sotto il profilo del danno emergente (perdita subita), sia sotto il profilo del lucro cessante (mancato guadagno). Più precisamente: per quanto riguarda il danno emergente, nella perdita subita dall' attore rispetto al capitale originariamente investito; per quanto riguarda il lucro cessante nel mancato guadagno che avrebbe potuto ottenere da un investimento in altri strumenti finanziari. Appare equo in proposito il riferimento al rendimento medio dei titoli di stato nel periodo di riferimento; in ogni caso il risarcimento del danno patrimoniale non potrà essere inferiore alla somma, per quanto riguarda di € 60.198.114, oltre interessi dall' 01.04.2008 al saldo, per quanto riguarda di € 73.477,03, oltre interessi e rivalutazione dall' 01.04.2008 al saldo. - risarcire il danno di natura non patrimoniale (ex art. 2043 C.C.) che dovrà essere determinato dal giudice in via equitativa (cfr. art. 1226 C.C.) e che si indica comunque, salva diversa valutazione del giudice ed in via prudenziale, in euro 50.000.00. In ogni caso oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo”.

Si costituiva la Banca convenuta la quale formulava le seguenti conclusioni: “A) Nel merito: dichiarare inammissibili, improponibili e, comunque, rigettare tutte le domande proposte nei confronti della odierna comparente perché infondate sia in fatto che in diritto; b) in subordine: 1) dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Banca B.p.A. con riguardo alle pretese attoree connesse con la polizza assicurativa n. 7464131; 2) in accoglimento della spiegata domanda di manleva, condannare la Sig.ra a manlevare e tenere indenne la Banca S.p.A. da ogni pretesa attorea, con conseguente condanna della predetta alla restituzione di ogni

somma, a nessun titolo escluso, che la concludente fosse eventualmente tenuta a pagare in favore di parte attrice, nella ipotesi di accoglimento dalla medesima formulate”.

Parimenti si costituiva la convenuta che formulava le seguenti conclusioni:”In via preliminare: dichiararsi l’intervenuta prescrizione delle domande avanzate nei confronti di ; sempre in via preliminare: dichiararsi la carenza di legittimazione passiva di quanto ad ogni domanda relativa all’esecuzione o all’adempimento dei negozi giuridici dedotti in giudizio, sia essa volta ad ottenere da il risarcimento danni o la restituzione di somme corrisposte al contraente o comunque investite; in via principale nel merito il rigetto di ogni domanda spiegata ex adverso”.

Il corso istruttorio contemplava la produzione di documenti; indi, all’udienza indicata in epigrafe, precisate le conclusioni come sopra riportate, la causa veniva riservata per la decisione con termini di gg. 58+20 per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

#### Motivi della decisione

L’azione proposta da parte attrice per l’accertamento della nullità dei contratti quadro di intermediazione finanziaria e delle operazioni di sottoscrizione degli strumenti finanziari, di seguito indicati, effettuate in loro esecuzione in date comprese tra l’anno 1999 e l’anno 2000 [nello specifico, quanto a , sottoscrizione di azioni Koninklike N.V, Finmeccanica e Deutsche Telekom nonché del covered warrant CW CB OL 4.553 GNOO, quanto a sottoscrizione di azioni Enel, Deutsche Telekom, Finmeccanica e Pirelli, dei titoli San Paolo IMI e Viaggi del Ventaglio - dei quali non è specificata la natura -, delle quote dei fondi di investimento International Security Fund e Fonditalia, nonché di altri “titoli di paesi emergenti” (cfr. pag. 14 citazione)] a causa della mancata stipula, in forma scritta, dei suddetti contratti quadro di negoziazione mobiliare è fondata e merita accoglimento.

Considerato che tra i contratti per i quali la legge richiede la forma scritta obbligatoria, a pena di nullità, vi è, come prescritto dall’art. 23 del d.lgs. 58/1998, anche il contratto relativo alla prestazione dei servizi di investimento, nel caso di specie i due contratti quadro (datati 7.6.1999 e 17.3.2000) risultano sottoscritti unicamente da e da e non dalla Banca cfr. doc. 3, 20 fasc. attore).

In calce ai suddetti documenti, invero, risulta essere stata apposta, oltre alla firma di e da , solo quella del promotore finanziario,

, come tale priva del potere di rappresentanza della Banca (né la Banca ha allegato e provato il contrario) e quindi priva anche del potere di accettare la proposta contrattuale indirizzata dai clienti alla Banca.

Orbene, come è noto, con riferimento ai contratti per i quali è prevista la forma scritta *ad substantiam* occorre la sottoscrizione di tutte le parti che hanno stipulato il contratto e, in tema di prove documentali, la produzione in giudizio di una scrittura privata ad opera della parte che non l'abbia sottoscritta costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale, e pertanto perfeziona, sul piano sostanziale o su quello probatorio, il contratto in essa contenuto, solo se il contraente che non lo abbia sottoscritto produca il documento al fine di farne valere gli effetti contro l'altro contraente sottoscrittore o manifesti comunque a questi con un proprio atto scritto la volontà di avvalersi del contratto (cfr. Cass. nr. 22223/2006).

Poste tali premesse, il Giudice rileva che la domanda, proposta da parte attrice, di declaratoria della nullità dei contratti quadro di intermediazione e delle operazioni di sottoscrizione degli strumenti finanziari dinanzi indicati per difetto di conclusione, in forma scritta, dei predetti contratti quadro deve essere intesa quale revoca implicita del consenso prestato alla stipula del contratto quadro; pertanto, nel caso di specie entrambi i contratti quadro, recanti la sottoscrizione dei soli clienti, risultano nulli.

Sulla scorta delle suddette considerazioni emerge quindi la nullità delle operazioni di sottoscrizione delle azioni Koninklike N.V, Finmeccanica e Deutsche Telekom, del covered warrant CW CB OL 4.553 GNOO, delle azioni Enel, Deutsche Telekom, Finmeccanica e Pirelli, dei titoli San Paolo IMI e Viaggi del Ventaglio e delle quote dei fondi di investimento International Security Fund e Fonditalia (fatta eccezione per i titoli genericamente indicati come "titoli di paesi emergenti", dei quali non è dato quindi in alcun modo individuare la natura e gli esborsi relativi al loro acquisto), atteso che gli ordini di borsa, mediante il quale si operò l'acquisto dei titoli in questione, costituiscono atti negoziali unilaterali di istruzione, dalla natura dispositiva, direttamente attinenti alla fase di esecuzione del contratto concernente il servizio di negoziazione o di raccolta d'ordini.

Con riguardo alla richiesta di restituzione di "tutte le prestazioni ... effettuate in favore della banca" si osserva quanto segue.

Dai prospetti relativi alle perdite subite da \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ in conseguenza dei predetti investimenti, prodotti in allegato all'atto di citazione (cfr. doc.



40-41), emerge che tutti i titoli e gli strumenti finanziari specificamente dianzi indicati (fatta eccezione per il titolo *covered warrant*) sono stati oggetto di vendita o di liquidazione da parte attrice, con parziale o integrale recupero delle somme originariamente investite.

Le richieste restitutorie di parte attrice vanno, quindi, limitate agli importi, indicati nei predetti prospetti, risultanti dalla differenza tra le somme investite e quanto già restituito del capitale iniziale a seguito del disinvestimento dei predetti titoli, indicato in misura pari ad € 35.497,00 per quanto concerne \_\_\_\_\_ ed in misura pari ad € 37.363,05 per quanto concerne \_\_\_\_\_ (con esclusione delle somme impiegate nella sottoscrizione della polizza *unit linked*, come argomentato nel prosieguo).

La Banca si è peraltro limitata ad una contestazione meramente generica circa l'attendibilità dei prospetti prodotti da parte attrice, senza indicare in alcun modo gli importi che sarebbero stati effettivamente corrisposti e poi ricevuti da controparte in relazione ai suddetti investimenti.

Considerato che l'obbligazione di restituzione dell'importo versato, derivante dalla dichiarazione di nullità dell'ordine di acquisto, costituisce debito di valuta (cfr. Cass. 3007/1981, 3205/1975), avendo ad oggetto, sin dal suo sorgere, il pagamento di una somma di denaro, va restituito all'attore l'importo complessivamente pari ad € 72.860,00, cui devono aggiungersi, ex art. 2033 c.c., gli interessi al tasso legale dalla domanda sino al saldo definitivo, dovendosi presumere la buona fede dell'"*accipiens*" - la cui sussistenza comporta appunto l'attribuzione di detti interessi con decorrenza dalla data della domanda stessa anziché da quella dell'indebito pagamento - in mancanza di prova da parte dell'attore della consapevolezza, da parte dell'"*accipiens*" medesimo, dell'insussistenza di un suo diritto al pagamento per il predetto vizio del contratto, anche considerato il fatto che la buona fede non può essere esclusa neppure quando l'ignoranza dipenda da colpa grave ( cfr. Cass. 5419/96, 9865/95).

In ordine all'ulteriore richiesta risarcitoria formulata da parte attrice, si rileva che l'eventuale maggior danno, rispetto agli interessi legali, richiesto a colui che abbia ricevuto in buona fede un pagamento indebito, ai sensi dell'art. 2033 c.c., riguarda unicamente il periodo successivo alla presentazione della domanda; irrilevante, di conseguenza, è ogni allegazione e dimostrazione inerente un preteso pregiudizio subito in periodo precedente la presentazione della domanda di restituzione ( cfr. Cass. nr. 8921/2007).

Non potrebbe peraltro neppure invocarsi, a sostegno delle pretese risarcitorie di parte attrice a partire dalle date degli investimenti, una pretesa responsabilità precontrattuale della Banca ai sensi dell'art. 1338 c.c. posto che se, come ricorre nel caso di specie, la causa di invalidità del negozio deriva da una norma imperativa o proibitiva di legge, o da altre norme aventi efficacia di diritto obiettivo, tali - cioè - da dover essere note per presunzione assoluta alla generalità dei cittadini e - comunque - tali che la loro ignoranza bene avrebbe potuto o dovuto essere superata attraverso un comportamento di normale diligenza, non si può configurare colpa contrattuale a carico dell'altro contraente - nel caso in esame la Banca - che abbia ommesso di far rilevare alla controparte l'esistenza delle norme stesse (cfr. Cass. nr. 6337/1998).

Quanto al maggior danno a far tempo dalla data della domanda giudiziale, come evidenziato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. sent. nr. 19499/2008), nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all'art. 1224, 2° comma c.c. può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali, fermo restando che se il creditore domanda, a titolo di risarcimento del maggior danno, una somma superiore a quella risultante dal suddetto saggio di rendimento dei titoli di Stato, avrà l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare di tale pregiudizio, anche per via presuntiva.

Spettava dunque al debitore, ovvero la Banca, dimostrare che, in mancanza dell'ordine di investimento nullo, l'attore non avrebbero effettuato alcun investimento o avrebbero ottenuto risultati peggiori di quelli realizzati; tale prova non è stata offerta nel presente caso.

Al contempo è d'uopo comunque rilevare che nel periodo compreso tra la data della domanda giudiziale all'attualità (2010-2013) non vi è prova che il saggio medio di rendimento netto (ossia detratte le imposte, attualmente al 12,5%) dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi abbia mai superato il saggio degli interessi legali.

Non possono essere quindi accolte le ulteriori domande di risarcimento danni avanzate da parte attrice.

Con riguardo alle domande relative alla sottoscrizione, da parte di \_\_\_\_\_ della polizza assicurativa *unit linked* si rileva il difetto di legittimazione passiva della Banca convenuta atteso che essa non è il soggetto con il quale è stato stipulato il contratto di assicurazione, ma è unicamente l'intermediario che si è occupato della distribuzione



della polizza emessa da \_\_\_\_\_ S.p.A. (cfr. doc. 5 fasc. attore), società assicuratrice, alla quale è stato versato il premio.

E', quindi, evidente come non vi sia coincidenza tra il soggetto convenuto e colui che, secondo le norme regolatrici del rapporto dedotto in giudizio e nascente dal contratto di assicurazione, sarebbe destinato a subire gli effetti per il conseguimento dei quali l'azione è stata proposta.

Quanto alle domande risarcitorie, avanzate, a titolo di responsabilità precontrattuale, nei confronti del promotore finanziario, \_\_\_\_\_ risulta fondata l'eccezione di prescrizione sollevata da quest'ultima in comparsa di risposta.

La convenuta \_\_\_\_\_ ha infatti dedotto che il diritto di credito, fatto valere dall'attore con la citazione introduttiva di questo processo e derivante da responsabilità precontrattuale, sarebbe estinto in quanto al momento della notificazione di tale atto era già maturato il relativo termine di prescrizione.

Come è noto, la responsabilità precontrattuale, in tutte le ipotesi riconducibili nella previsione dell'art. 1337 c.c., va qualificata come responsabilità per fatto illecito, in quanto non si correla alla violazione di obblighi negoziali; ne discende che il diritto a far valere detta responsabilità è soggetto alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947 c.c.

Considerato dunque che la prescrizione non può che decorrere dal verificarsi del danno di cui si chiede il risarcimento, identificabile nel caso di specie, secondo quanto riferito in citazione, con la data degli investimenti effettuati dall'attore e dalla de cuius

sino all'anno 2000, che determinarono le perdite lamentate da questi ultimi, e considerato altresì che la richiesta di risarcimento è stata inoltrata alla convenuta \_\_\_\_\_ solo con l'introduzione del presente giudizio, il diritto di parte attrice risulta dunque prescritto ex art. 2947 c.c., non essendo stato provato alcun atto interruttivo nel quinquennio.

Va parimenti respinta la domanda di garanzia proposta dalla Banca nei confronti della convenuta \_\_\_\_\_ e motivata dal rilievo che "i rapporti asseritamente involgenti la responsabilità della Banca convenuta sarebbero intercorsi per il tramite del Promotore Finanziario" (cfr. pag. 33 comparsa di risposta Banca).

Occorre, infatti, evidenziare che la nullità dei contratti quadro di intermediazione finanziaria, per difetto della forma scritta *ad substantiam*, e delle operazioni in loro esecuzione è ascrivibile unicamente alla Banca, e che neppure sussistono i presupposti

per l'operatività dell'art. 1338 c.c. per la decisiva ed assorbente ragione che, come si è detto, in ipotesi di conclusione di un contratto affetto da nullità derivante da una norma di legge, nota ad uno dei contraenti e taciuta all'altra parte, non è configurabile ignoranza incolpevole in capo al soggetto che ha omesso di conseguirne la conoscenza con l'impiego dell'ordinaria diligenza" (cfr. Cass. nr. 5114/2001).


Le spese di lite tra l'attore e la Banca, nonché gli stessi e la convenuta seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri contemplati dal d.m. n. 140/2012, tenendo conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel procedimento nr. 25794/2010 R.G., in contraddittorio tra le parti indicate in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, eccezione e difesa, così provvede:

- dichiara la nullità dei contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, stipulati tra \_\_\_\_\_ e la \_\_\_\_\_ S.p.A. nonché tra \_\_\_\_\_ la Banca \_\_\_\_\_ in data 17.3.2000, nonché degli ordini di acquisto e sottoscrizione degli strumenti finanziari indicati a pag. 6 della motivazione;
- condanna la convenuta Banca \_\_\_\_\_ S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, per la causale indicata in motivazione, al pagamento, in favore di \_\_\_\_\_ della somma di € 72.860,00, oltre interessi come in motivazione;
- rigetta le domande proposte dall'attore nei confronti di \_\_\_\_\_ ;
- condanna la Banca convenuta a rifondere all'attore le spese di lite, liquidate in misura pari ad € 360,00 per spese, € 2.750,00 per compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- condanna la Banca convenuta e l'attore, in solido, a rifondere alla convenuta \_\_\_\_\_ le spese di lite, liquidate in misura pari ad € 2.750,00 per compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Roma, li 29.1.2013.

**TRIBUNALE DI ROMA**  
**Sezione 3<sup>a</sup> Civile**  
Depositato in Cancelleria  
Roma, li ~~29~~ **4 FEB. 2013** ...  
IL DIRETTORE DELLA CANCELLERIA  


**IL GIUDICE**  
(Antonella Dell'Orfano)  
